

Verbale di Assemblea Straordinaria del 18/12/2024 – Seconda Convocazione

L'anno 2024, il giorno 18, del mese di dicembre, alle ore 21:45, presso Piazza Melissa Bassi a Marina di Marigli, in modalità mista (presenza e on-line) si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Utopia APS. Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 8 comma 3 del vigente statuto sociale il Sig. Oronzo Valentino Maggiulli, verbalizza la Sig. Gloria Toma.

Il Presidente costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso così come previsto dall'art. 8 comma 14 dello statuto, contenente il seguente o.d.g.:

6. Presentazione visione e obiettivi dell'associazione.
7. Organigramma e gli organi associativi.
8. Presentazione del primo evento e delle proposte per eventi futuri.
9. Elezione di un nuovo consigliere nel direttivo.
10. Approvazione delle correzioni allo statuto richieste dal RUNTS.

che sono presenti n. 17 soci su n. 64 iscritti all'Associazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare.

- Primo punto all'ordine del giorno: Presentazione visione e obiettivi dell'associazione. Il presidente **Oronzo Valentino Maggiulli** ha aperto la riunione con un discorso sul motivo della nascita dell'associazione e i valori che la animano. La segretaria **Gloria Toma** ha proiettato una presentazione spiegando gli obiettivi principali dell'associazione.
- Secondo punto all'ordine del giorno: Organigramma e gli organi associativi. Il vicepresidente **Diego Fontò** ha illustrato la struttura organizzativa e gli organi che compongono l'associazione.
- Terzo punto all'ordine del Giorno: Presentazione del primo evento e delle proposte per eventi futuri. **Primo evento:** Gloria Toma ha presentato la proposta di una caccia al tesoro per i più piccoli, seguita da un aperitivo sociale per gli adulti. **Eventi futuri:** Sono stati discussi eventi in cantiere e idee per il futuro, con l'intervento di **Diego Fontò** che ha proposto di pianificare eventi per i vari dipartimenti (sportivo, socio-assistenziale/sanitario e culturale). **Proposte dai soci:** Giornate enogastronomiche, formazione e informazione scolastica, giornate di educazione civica, giochi rionali, eventi sportivi, eventi culturali, e assistenza ai più fragili. In particolare, viene proposta l'organizzazione di un'iniziativa di carattere culturale e musicare per portare l'Opera in Piazza.
- Quarto punto all'ordine del Giorno: Elezione di un nuovo consigliere nel direttivo. L'assemblea ha votato all'unanimità per l'ingresso di **Elisabeth Cillo** nel direttivo.
- Quinto punto all'ordine del Giorno: Approvate all'unanimità le correzioni necessarie per adeguare lo statuto alle richieste del Codice del Terzo Settore (CTS) per l'iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:15

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Gloria Toma

Il Presidente

Oronzo Maggiulli

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il 04/04/2025

al n° 139 serie 3 esatti

€ DUECENTONOV (209,00)

con Mod. F27 del 30/01/2025



STATUTO

UTÒPIA APS

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1-1 È costituita ai sensi del Codice civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'APS denominata

"UTÒPIA APS"

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "APS"), con sede legale in Palmariggi, C.da Alti Pareti, snc. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1-2 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1-3 La durata dell'APS è a tempo indeterminato.

Art. 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'APS è autonoma, libera, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'APS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'APS la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'APS è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. e);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, paesaggistico (lett. g);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. h);
- Promozione di eventi e attività sportive (lett. i);

2-4 L'APS può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-5 L'APS può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-6 L'APS è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-7 Sono volontari gli associati che aderiscono all'APS prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017, fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

2-8 L'APS tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3

PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'APS è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'APS potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di soggetti ed enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, soggetti privati, associazioni, altri ETS e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della APS, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'APS, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'APS.

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4

SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell'APS tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'APS deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'APS deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4-2 L'adesione all'APS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'APS tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'APS deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'APS e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è

immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4-8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'APS, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, adempiono i propri obblighi ed esercitano i propri diritti mediante i loro rappresentanti legali, con l'eccezione che il diritto di voto in assemblea è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dai rappresentanti legali, conformemente all'art. 21 del Codice del Terzo Settore.

Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'APS. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 marzo di ogni anno.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'APS il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'APS.

Art. 6

SOCI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

6-1 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, come previsto dall'art. 35, co. 1 del Codice del Terzo Settore. Il numero di volontari non occasionali iscritti nei registri dell'ente è annualmente comunicato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e non può essere pari a zero. L'Associazione provvede ad aggiornare periodicamente il numero di volontari attivi, i quali sono registrati in modo distinto da quelli occasionali.

6-2 L'APS è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7

ORGANI DELL'APS

7-1 L'ordinamento interno dell'APS si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'APS:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

7-3 Tutti gli organi dell'APS possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7-4 L'APS deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 8

ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS.

8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'APS o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, in subordine dal Consigliere più anziano.

8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ogni socio può rappresentare un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, in subordine dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto.

Le decisioni, comunque, non possono essere adottate se non sono presenti almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, fatta salva la previsione dell'articolo 12 per le modifiche statutarie. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

8-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'APS e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'APS tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'APS e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'APS;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-16 L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'APS e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. G

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'APS e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'APS. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le riunioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni 3 mesi.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione il Presidente nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere, un Segretario, un Responsabile della Comunicazione, un Coordinatore dei Volontari, un Responsabile degli Eventi. I membri del Consiglio Direttivo possono avere al massimo due incarichi.

9-5 La rappresentanza legale dell'APS spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; per compiti specifici, possono essere designati altri consiglieri del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'APS;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'APS;

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'APS;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;

m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

105 I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla carica nei seguenti casi:

- a) Perdita dei requisiti richiesti dalla legge o dallo statuto per l'assunzione della carica;
- b) Assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, salvo comprovati impedimenti personali o approvazione preventiva delle assenze;
- c) Gravi inadempimenti nei confronti dell'Associazione, compresa la violazione dei doveri di lealtà e correttezza, come previsto dall'art. 26, comma 2, CTS;
- d) Condanna penale passata in giudicato per reati che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 11

SEGRETARIO, TESORIERE, RESPONSABILE COMUNICAZIONE, COORDINATORE VOLONTARI, RESPONSABILE EVENTI

11-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. A lui spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

11-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'APS redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

11-4 Il Responsabile della Comunicazione è incaricato di gestire tutte le attività di comunicazione dell'APS. Questo include la gestione dei canali social, la redazione e la

diffusione di comunicati stampa, la cura del sito web e delle pubblicazioni dell'APS, nonché l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di promozione delle attività associative.

11-5 Il Coordinatore dei Volontari è responsabile della gestione e del coordinamento delle attività dei volontari dell'APS. Questo ruolo include l'accoglienza dei nuovi volontari, l'assegnazione dei compiti e delle responsabilità, la formazione e il supporto continuo dei volontari, nonché il monitoraggio delle loro attività per garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'APS.

11-6 Il Responsabile degli Eventi è incaricato di pianificare, organizzare e coordinare tutti gli eventi e le attività promosse dall'APS. Questo include la definizione degli obiettivi degli eventi, la ricerca di sponsorizzazioni e la logistica necessaria per la realizzazione degli eventi stessi. Il Responsabile Eventi lavora in stretta collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo e con i volontari per assicurare il successo e l'impatto positivo degli eventi sull'APS e sulla comunità.

Art. 12

AREE DI ATTIVITÀ E COORDINATORI

12-1 L'APS può istituire Aree di Attività per gestire specifici settori operativi, quali assistenza sanitaria, eventi sportivi, eventi culturali e festival. Ogni Area di Attività è guidata da un Coordinatore, eletto tra i soci dell'APS.

12-2 I Coordinatori delle Aree di Attività sono eletti dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La selezione avviene tra i soci che dimostrano esperienza e competenza nelle rispettive aree. I Coordinatori rimangono in carica per un triennio e possono essere rieletti.

12-3 Le Aree di Attività si occupano della pianificazione, organizzazione e gestione delle attività specifiche loro assegnate. I Coordinatori sono responsabili delle attività della relativa Area e devono garantire il rispetto delle direttive del Consiglio, nonché delle finalità e dei valori dell'APS.

12-4 Ogni Area di Attività è composta da soci volontari con competenze specialistiche relative all'area. I Coordinatori reclutano i membri dell'Area e organizzano riunioni periodiche per monitorare i progressi e gestire le attività. Ogni Area deve collaborare con gli altri settori e con il Consiglio Direttivo.

12-5 I Coordinatori devono riferire al Consiglio Direttivo sull'andamento delle attività e sui risultati ottenuti, presentando report periodici e proposte per future iniziative. Ogni Area di Attività deve mantenere un libro delle proprie adunanze e deliberazioni, accessibile per eventuali verifiche da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 13

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E ORGANO DI CONTROLLO

13-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

13-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'APS abbia entrate non superiori a euro trecentomila (€ 300.000);

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'APS ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

13-4 Se l'APS ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

13-5 Se l'APS ha entrate annue superiori a euro centomila (€ 100.000), essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

13-7 Nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo monocratico o collegiale, composto da almeno un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, con il compito di vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. L'Organo di controllo attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto secondo le linee guida ministeriali. In alternativa, se previsto dalle disposizioni legali, l'Assemblea può procedere alla nomina di un revisore legale dei conti. Il revisore legale dei conti, se nominato, deve essere iscritto all'apposito registro.

13-7 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

14-1 L'APS deve nominare un revisore legale solo quando superi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di contabilità e bilancio per le associazioni no profit. In tal caso, il revisore deve essere iscritto all'apposito registro dei Revisori Legali.

14-2 Inoltre, l'APS può dotarsi di un Collegio Sindacale, composto da un membro unico (monocratico) o da un collegio di tre membri, anche quando non obbligatorio per legge. Tale organo ha funzioni di controllo amministrativo e contabile, e vigila sul rispetto delle norme di buona amministrazione e gestione contabile dell'APS.

Art. 15

ORGANO DEI PROBIVIRI

15-1 L'Organo dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci dell'APS. I membri devono essere persone con competenze e integrità adatte a svolgere il loro compito.

15-2 L'Organo dei Probiviri ha il compito di:

- Dirimere le controversie tra soci, tra soci e l'APS, e tra organi dell'APS.
- Fornire pareri su questioni di interpretazione dello statuto e dei regolamenti dell'APS.

15-3 Le controversie devono essere presentate per iscritto all'Organo dei Probiviri, che deve emettere una decisione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Le decisioni dell'Organo dei Probiviri sono vincolanti per le parti coinvolte.

15-4 I membri dell'Organo dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'APS.

Art. 16

SCIoglimento

16-1 L'APS ha durata illimitata.

16-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

16-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

16-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad altre APS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 17

AFFILIAZIONE, FUSIONE, INTEGRAZIONE, COLLABORAZIONI E ACCORDI FINANZIARI CON ALTRE APS, ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

17-1 L'APS può affiliarsi con altri ETS o enti senza scopo di lucro a condizione che rispetti le disposizioni dell'art. 35, co. 3, CTS e perseguono fini compatibili con quelli dell'APS stessa.

L'affiliazione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, che valuta la compatibilità degli scopi e l'opportunità strategica dell'unione.

17-2 L'APS può valutare la possibilità di fondersi con altre organizzazioni di promozione sociale, al fine di ottimizzare le risorse e migliorare l'efficienza operativa. La fusione richiede il consenso degli associati secondo le modalità previste dal presente Statuto e le disposizioni normative applicabili.

17-3 L'APS può collaborare con altre organizzazioni, sia nel settore pubblico che privato, per sostenere finanziariamente le proprie iniziative. Tali collaborazioni possono includere la condivisione di risorse finanziarie, beni mobili o immobili, nonché lo scambio di competenze e know-how.

17-4 Ogni collaborazione e accordo finanziario deve essere formalizzato attraverso contratti chiari e trasparenti, approvati dal Consiglio Direttivo e conformi alle normative fiscali e contabili vigenti.

17-5 Tutte le forme di unione, affiliazione e collaborazione devono essere conformi agli scopi statutari dell'APS e perseguire il bene comune senza scopo di lucro.

17-6 Il Consiglio Direttivo è responsabile di garantire che ogni decisione riguardante l'unione, l'affiliazione e la collaborazione sia presa nel migliore interesse dell'APS, garantendo la massima trasparenza e il rispetto degli obblighi legali.

ART. 18

DISPOSIZIONI FINALI

18-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Anna Grillo
Anna Pellegrino
Mauro D'Amico
Franco Manti
Andrea Grubis
Roberto D'Amico

Bruno Silve
Luigi Fabbri
Gloria Tana
Sara Maffei